

Prot. 1225 del 29/06/2016

BANDO DI CONCORSO

PER L'ATTRIBUZIONE DI n. 1 BORSA DI STUDIO DI RICERCA

Delibera Consiglio Dipartimento del 22/06/2016

Codice Bando: BDR 07/2016

Oggetto: Bando di concorso per conferimento di Borse di studio di ricerca ai sensi del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino – DR 3842 del 21/06/2013.

Scadenza per la presentazione delle domande: **15/07/2016**

Il Direttore

PREMESSO

che in data 22/06/2016, il Consiglio di Dipartimento ha deliberato l'attivazione di n. 1 borsa di studio di ricerca di cui all'art. 1 lettera A) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino, nell'ambito del progetto “Professioni legali e giurisprudenza: dalle radici sabaude alla prospettiva europea”, di cui il Prof. Michele Rosboch è responsabile scientifico.

Art. 1

Borse di studio e di ricerca

Il Dipartimento di Giurisprudenza bandisce n. 1 borsa di studio di ricerca della durata di 3 (tre) mesi, ai sensi dell'art. 1 lettera A) del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino, sui fondi - progetto di ricerca locale (2014) titolare prof. Michele Rosboch, per euro 1.800,00 e su fondi esterni - contributo del Centro culturale P.G. Frassati, per euro 1.300,00.

L'importo della borsa è di Euro 3.100,00 (lordo percipiente) ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

La borsa è volta a favorire la formazione del borsista nello svolgimento di un'attività di ricerca dal titolo “Comunità intermedie, giurisprudenza e professioni legali fra XIX e XX secolo”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

Il presente bando è pubblicato nell'Albo di Ateneo, sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza (www.dg.unito.it) ed inoltrato tramite news-info@unito.it a tutti gli indirizzi dell'Università degli Studi di Torino.

L'attività di ricerca consiste in:

Ricerca su materiale edito e inedito.

L'inizio delle attività è stabilito, in ragione delle esigenze della struttura e della ricerca, dal Responsabile Scientifico in accordo con il Direttore del Dipartimento e con il borsista.
Il periodo previsto per lo svolgimento dell'attività è: Luglio 2016 – Ottobre 2016.

Art. 2

Requisiti di ammissione

La borsa è destinata a cittadini italiani e stranieri in possesso di:

- Laurea specialistica in Storia, laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, laurea specialistica/magistrale in giurisprudenza oppure diploma di laurea ex ante D.M. 509/99 in storia, in giurisprudenza o altro titolo straniero equipollente conseguito presso Università straniere. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza" rilasciata dal MIUR, deve richiederla alla Commissione Giudicatrice che può esprimersi ai soli fini della fruizione della borsa di studio.
- Dottorato di ricerca in discipline storiche o storico-giuridiche.

Costituiranno titoli preferenziali, ai fini valutativi (**Requisiti facoltativi**):

- idoneo C.V. con adeguate pubblicazioni (saggi e monografie) di argomento storico, storico-giuridico e storico-istituzionale.

E' preclusa la partecipazione alla presente procedura a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, ovvero rapporto di coniugio, con un professore o ricercatore afferente al Dipartimento ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 3

Responsabile Scientifico

Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione i borsisti svolgeranno la propria attività di ricerca, è il Prof. Michele Rosboch. Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività del borsista. In caso di grave e continuato inadempimento da parte del borsista, il Responsabile Scientifico deve tempestivamente comunicare al Dipartimento una motivata richiesta di decadenza dalla borsa.

Art. 4

Prove

La selezione per l'assegnazione della borsa è per titoli e *curriculum*.

La Commissione dispone di 100 punti e prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli ed al *curriculum*, prevedendo, in ogni caso, l'attribuzione di un punteggio al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.

Al termine dei lavori la Commissione formula e pubblicizza la graduatoria di merito mediante pubblicazione su sito del Dipartimento (www.dg.unito.it) e sull'Albo di Ateneo.

La selezione si svolgerà il giorno 20/07/2016 alle ore 9:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Campus Luigi Einaudi – Lungo Dora Siena 100, Torino – Blocco D2, II piano, Meeting Room.

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio o la parte restante di essa può, su richiesta del Responsabile Scientifico, essere assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria ove capiente. Lo scorrimento della graduatoria è in ogni caso possibile solo ove residui un periodo pari ad almeno tre mesi di borsa.

Art. 5 Commissione

La Commissione, composta da tre esperti nel settore di ricerca oggetto della borsa di studio, è nominata dal Consiglio del Dipartimento. I componenti della Commissione saranno resi noti dopo la scadenza del termine della presentazione delle domande mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento (www.dg.unito.it).

Art. 6 Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, secondo lo schema allegato (Allegato 1) e dovrà pervenire **entro e non oltre il 15/7/2016 alle ore 15.30**.

La presentazione della domanda dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:

- 1- consegna a mano, personalmente o a mezzo di terza persona munita di delega da parte dell'interessato; la consegna dovrà essere effettuata in busta chiusa presso la Reception del Dipartimento di Giurisprudenza (Lungo Dora Siena 100 – 10153 Torino Edificio D2 - II p.) nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì, h. 9.00-12.00 / 14.00 – 15.30

sulla busta dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo del presente bando con la dicitura:

“Domanda di partecipazione alla selezione di cui al **BDR n. 07/2016 del 29/06/2016**”, nonché il cognome e il nome del candidato.

le domande saranno considerate prodotte in tempo utile se pervenute entro gli orari sopra indicati;

- 2- tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: giurisprudenza@pec.unito.it.

Il candidato può dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;

- 2) titolo di studio, data, voto e sede di conseguimento;
- 3) indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative ed eventuale numero telefonico;
- 4) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.

Solo per i candidati che abbiano conseguito la laurea all'estero e non siano già in possesso della dichiarazione di equipollenza, la domanda dovrà altresì contenere la richiesta di dichiarazione di equipollenza ai soli fini della fruizione della borsa di studio.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum vitae;
- b) elenco delle pubblicazioni;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità.

Art. 7

Conferimento borsa di studio

Le borse di studio sono conferite con lettera d'incarico; tale lettera deve essere sottoscritta, per accettazione, dal borsista ed essere restituita al Dipartimento di Giurisprudenza entro e non oltre 5 giorni dalla sua ricezione, unitamente ad ogni altra documentazione richiesta dagli uffici e necessaria per il conferimento della borsa stessa.

A tutti i partecipanti viene comunicato l'esito del concorso mediante pubblicazione della graduatoria sul sito del Dipartimento (www.dg.unito.it) e sull'Albo di Ateneo.

In caso di non accettazione, la borsa, su richiesta del Responsabile Scientifico, è assegnata a concorrenti classificati idonei secondo l'ordine della graduatoria, ove capiente.

Art. 8

Copertura assicurativa

Le borse sono comprensive del costo, a carico del Dipartimento, di adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria sia contro gli infortuni verificatisi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie ovvero presso strutture esterne presso le quali il borsista è stato previamente autorizzato dal Responsabile Scientifico a svolgere la propria attività, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone e cose provocati dal borsista. Per la stipulazione delle polizze assicurative si deve fare riferimento alle condizioni contrattuali indicate dai competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Art. 9

Caratteristiche delle borse

Il godimento delle borse non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso le attività svolte dai borsisti possono essere proprie di prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali, né a valutazioni o riconoscimenti giuridici ed economici, né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.

Le borse sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche.

Le borse non possono essere cumulate con assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Prevvia disponibilità di fondi, il Consiglio di Dipartimento può deliberare, su richiesta del Responsabile scientifico, il rinnovo della borsa ai sensi dell'art. 6 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino.

La borsa può essere sospesa in caso di grave e certificata malattia del borsista che si protragga per un periodo pari o superiore ad un mese. E' altresì prevista la sospensione della borsa per maternità e per paternità in analogia a quanto disposto per i dottorandi e per gli assegnisti di Ricerca dell'Università di Torino. La sospensione della borsa è disposta con proprio decreto dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile Scientifico.

Esclusivamente per ragioni inerenti all'eventuale scadenza dei fondi disponibili, durante il periodo di sospensione delle attività per maternità/paternità, l'interessato/a può continuare a percepire la borsa; in tal caso le attività di ricerca dovranno proseguire oltre il termine del percepimento della borsa per un periodo pari al periodo di sospensione. In caso di mancato recupero del periodo di sospensione, l'interessato/a dovrà restituire le rate percepite corrispondenti al periodo non recuperato.

Art. 10

Diritti e doveri dei borsisti

I borsisti hanno diritto di accedere alle strutture di ricerca cui sono assegnati e di usufruire di tutti i servizi a disposizione dei ricercatori e dei docenti secondo la normativa vigente nella struttura. I borsisti sono tenuti ad osservare le norme regolamentari e di sicurezza in vigore presso la struttura cui sono assegnati.

Al termine del periodo di fruizione della borsa gli assegnatari sono tenuti a redigere una relazione scientifica sull'attività svolta, da presentare, unitamente alla valutazione del Responsabile Scientifico, al Direttore del Dipartimento.

Per le borse di cui al punto A) dell'art. 1 del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca", i risultati delle ricerche cui contribuisce il borsista sono di esclusiva proprietà dell'Università; qualora il borsista intenda pubblicare e/o comunicare i risultati delle ricerche stesse deve preventivamente essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e deve citare l'Università.

L'inosservanza delle norme del presente bando e del "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché dei regolamenti universitari comporterà, sulla base di una delibera Consiglio del Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico, l'immediata decadenza dal godimento della borsa per la parte residuale e l'esclusione del beneficiario da eventuali rinnovi.

Art. 11

Trattamento dei dati e diritto di accesso

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Università degli Studi di Torino per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati

anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalità inerenti all'eventuale fruizione della borsa di studio. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessità.

Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del D. Lgs. 196/2003, si intende per "trattamento" qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati.

I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalità e nei limiti stabiliti dal citato Decreto Legislativo e dal Regolamento di attuazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" dell'Università di Torino.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Rettore dell'Università degli Studi di Torino, titolare del trattamento.

Il responsabile del trattamento è il Direttore della Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Il responsabile del procedimento di accesso è il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino.

Art. 12

Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme di cui al "Regolamento per l'istituzione di borse di studio di ricerca" dell'Università di Torino nonché ai Regolamenti universitari ed alle legge vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

Torino, 29 giugno 2016

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Laura Scomparin